



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Presidente

DANILO SESTINI Consigliere

ANTONIETTA SCRIMA Consigliere - Rel.

PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO Consigliere

STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21579/2019 proposto da:

in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata *ex lege*
in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato

;

- ricorrente -

contro

;

- intimata -

Oggetto

LOCAZIONE
CARTELLI
PUBBLICITARI

Ud. 21/02/2023
CC
Cron.
R.G.N.
21579/2019



avverso la sentenza n. 54/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, depositata il 7/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2023 dal Cons. Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

. propose
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 62/13 con cui il Giudice di
pace di Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto di pagare, in
favore di , la somma di euro 2.880,00, oltre
spese di procedura, per il mancato pagamento di tre fatture, inerenti
alla locazione espositiva di due cartelloni pubblicitari.

L'opponente eccepì la carenza di legittimazione dell'opposta, in
quanto il contratto avente ad oggetto la locazione espositiva di n. 2
cartelloni pubblicitari, su cui si fondava il credito fatto valere in sede
monitoria, era stato concluso con la S.r.l., società
diversa da S.r.l.; dedusse la risoluzione del
contratto per recesso unilaterale esercitato per gravi motivi, l'omesso
invio delle fatture di cui al ricorso monitorio, la mancanza di prova del
credito vantato e l'inidoneità delle fatture allegate a fondare
l'emissione del decreto ingiuntivo, stante il mancato deposito
dell'estratto autentico delle scritture contabili nonché l'irrilevanza
probatoria delle stesse.

Si costituì l'opposta che riconobbe la diversità tra la società che
aveva proposto il ricorso monitorio e la società con cui l'opponente
aveva stipulato il contratto di locazione in parola ma rappresentò che
tra tali due società era intercorsa una cessione di contratto
preventivamente accettata dall'odierna ricorrente con la
sottoscrizione del contratto stesso o, comunque, accettata per fatti
concludenti.

Ric. 2019 n. 21579 sez. S3 - ud. 21-02-2023



Il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1300/14, depositata in data 10/07/2014, rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo opposto e condannò l'opponente alle spese di lite.

Il Giudice di primo grado, dopo aver affermato che l'onere probatorio della cessione del contratto incombe sulla parte che invoca la cessione e che la cessione del contratto ha natura trilaterale, necessitando, per il suo perfezionamento, del consenso di tutti e tre i soggetti interessati alla cessione, affermò che l'opposta avesse fornito la prova del perfezionamento della cessione con il deposito di una comunicazione del 10/06/2009, firmata per accettazione, dall'opponente, comunicazione con cui S.r.l. aveva informato l'opponente dell'attivazione del servizio oggetto del contratto di locazione, nonché della raccomandata del 6/05/2009, con la quale S.r.l. aveva informato l'opponente dell'avvenuta cessione del contratto.

Avverso tale decisione

propose appello, sostenendo, tra l'altro, che mancava la prova dell'avvenuta cessione e che non era configurabile alcun suo consenso alla cessione in parola.

La società appellata chiese il rigetto dell'impugnazione.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 54/2019, pubblicata il 7/01/2019, ritenuto che la prova della cessione del contratto poteva essere raggiunta per presunzioni, indicando a tale proposito che l'installazione era stata fatta dalla cessionaria, nei cui riguardi erano stati effettuati pagamenti e che l'avvenuta cessione era stata notificata con raccomandata A/R, e reputato, altresì, che l'opposizione era infondata perché l'opponente, a fronte della prova offerta dalla creditrice in ordine al titolo della pretesa, non aveva



offerto la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione, rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese, disponendone l'attribuzione in favore del difensore anticipatorio della società appellata.

Avverso la sentenza di secondo grado
. ha proposto ricorso per cassazione
sulla base di dieci motivi.

La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

La ricorrente non ha depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Seguendo l'ordine logico delle questioni proposte, vanno esaminati prioritariamente il secondo ed il sesto motivo del ricorso.

1.1. Con il secondo mezzo, rubricato «*Motivazione apparente: violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 del c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4 del c.p.c.*», la società ricorrente sostiene che è pur vero che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di far ricorso alla prova per presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, valutarne la rispondenza ai requisiti di legge con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato sfugge al sindacato di legittimità e che, pertanto, è onere del predetto giudice, nel fondare la decisione su prove presuntive, esplicitare le ragioni a sostegno della ritenuta esistenza di elementi gravi precisi e concordanti, tuttavia lamenta che, dalla motivazione della sentenza impugnata in questa sede, non sarebbe possibile comprendere il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di appello e posto a base della selezione delle risultanze probatorie indiziarie nonché del proprio convincimento circa la gravità,

Ric. 2019 n. 21579 sez. S3 - ud. 21-02-2023



precisione e concordanza degli indizi selezionati, risultando, quindi, la predetta sentenza sul punto del tutto oscura e meramente apparente.

1.2. Con il sesto motivo, rubricato «*Violazione del combinato disposto degli articoli 2721, comma 1° e 2729, comma 2°, del c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1°, n. 3 del c.p.c.*», la ricorrente deduce che, nella specie, il valore del contratto di cessione in questione è superiore ad euro 2.50 [recte 2,58], sicché la prova per presunzioni sarebbe inammissibile, salva la deroga, per le motivazioni da esplicitare in sentenza, di cui all'art. 2721, primo comma, c.c. e lamenta che, nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince la totale omissione di qualsivoglia riferimento alle ragioni per le quali il Giudice di appello abbia inteso derogare al limite di valore di cui al combinato disposto dei richiamati articoli del codice civile.

1.3. I due motivi sopra riportati che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «*In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni*» (Cass. n. 3974 del 19/03/2002; Cass. n. 1216 del 23/01/2006 e successive conformi). Tale principio è stato più di recente ribadito, tenendo conto dell'intervenuta modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., da Cass., ord., n. 1234 del 17/01/2019, secondo cui «*In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del*



giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Orbene le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014 (v. anche le moltissime decisioni successive conformi), hanno affermato che, secondo la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come riformulato, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di



discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Tanto premesso, va rilevato che nella sentenza impugnata non è stata fornita alcuna giustificazione del ricorso, nella specie, all'applicazione del ragionamento presuntivo, che soggiace ex art. 2726 c.c. ai limiti indicati nell'art. 2721 c.c. (v. Cass., ord., 21411 del 6/0772022).

Inoltre, le due circostanze che fonderebbero la presunzione sono enunciate in termini meramente assertori e senza che sia fornita una spiegazione della loro forza di convincimento secondo i paradigmi di cui all'art. 2729 c.c., di tal che la motivazione *in iure* a tale riguardo risulta del tutto apparente.

2. All'accoglimento dei motivi secondo e sesto consegue l'assorbimento dello scrutinio degli ulteriori mezzi proposti.

3 Conclusivamente, vanno accolti i motivi secondo e sesto, va dichiarato assorbito l'esame degli ulteriori motivi del ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.

4. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 21579 sez. S3 - ud. 21-02-2023

-7-



La Corte accoglie il secondo e il sesto motivo del ricorso, dichiara assorbito l'esame degli ulteriori motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2023.

Il Presidente

